m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027948.23-10-2019

COMUNE DI AMEGLIA

Area "Lavori Pubblici, Ambiente, Difesa del Suolo"
Servizio Lavori Pubblici
tel. 0187 609281 - fax 0187 609044
PEC: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it

Prot. N. 15520, Ameglia, 23/10/2019

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: Contributo istruttorio Progetto Marina Azzurra Yachting – VIA statale parere di compatibilità ambientale ID VIP 3899 – Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990

Rispetto alle richieste formulate dal Proponente e alla documentazione integrativa fornita comprensiva del parere di compatibilità ambientale n. 3056 del 05.07.2019 rilasciato dalla CTVA si forniscono le seguenti indicazioni ad integrazione e chiarimento del Parere prot. n. 17723 del 13/10/2018:

FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Il Comune di Ameglia e le Amministrazioni Sovra-Comunali (Regione Liguria – Ente Parco – Provincia della Spezia), in qualità di soggetti titolari di interessi e di funzioni di indirizzo politico – amministrativo hanno già espresso il proprio **parere favorevole** al Progetto presentato dalla Marina Azzurra Yachting (ex. Bibi) relativo alla "*Realizzazione di una Marina (Darsena) scavata a secco in proprietà privata in sponda sinistra del fiume Magra, nel Comune di Ameglia*".

Il parere favorevole emesso dal Comune di Ameglia con prot. 17723 del 13.10.2018 discende dall'adozione dello SUA avvenuta con Delibera C.C. n. 22 del 07.04.2014 e dalla successiva Conferenza di Servizi referente del 5 giugno 2014.

I sopraindicati atti discendono dal Protocollo d'intesa condiviso e sottoscritto dagli Enti Pubblici competenti nell'anno 2013.

Ai sensi dell'art. 15 L.n.241/1990 [**Accordi fra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune**] il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto nel rispetto in generale di quanto disciplinato dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", ed in particolare di quanto indicato all'art. 1, comma 5 che prevede forme di cooperazione e di intesa fra lo Stato, le regioni e gli enti locali nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette.

Il Protocollo d'intesa "*contenente indirizzi operativi per la progettazione di quota parte del Polo Nautico previsto dal Piano del Parco di Montemarcello Magra*" è finalizzato **i)** a raggiungere gli obiettivi dell'Ente Parco Montemarcello, espressi all'interno delle relative norme tecniche di attuazione (NTA) e **ii)** le finalità di valorizzazione delle aree protette mediante lo sviluppo di attività compatibili con il conseguente migliore godimento delle aree da parte dei visitatori. (art. 20 comma 1 lett. d) L.R. 12/1995).

Nello specifico:

Preso atto:

- **che** a livello urbanistico – ambientale (Normativa Piano di Parco e Legge urbanistica) l'intervento previsto nelle aree della Marina Azzurra Yachting (ex. Bibi) era ammissibile e procedibile, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. d) della L.R. 24/1984, **a partire dal 4.08.2006** e cioè scaduto il termine di assoggettamento al vincolo di progettazione unitaria previsto dall'art. 80 NTA del Piano di Parco (3.08.2001);
- **che** all'epoca (2006), l'impianto nautico della Bibi (Marina Azzurra Yachting) ubicato interamente nell'area di Sviluppo, aveva una capacità di trasformazione, intesa come superficie territoriale complessiva (specchio acqueo), pari al 61,87% dell'intera Area di Sviluppo (oltre che ad un'altra superficie pari al 5,79% dell'area di Sviluppo) per uno specchio acqueo complessivo pari a **25.980 mq** pari a **174PE12** e una capacità insediativa da definire sulla base dell'art. 68 NTA Piano di Parco;
- **che**, a seguito di un progetto presentato nel 2004 dalla Società Marinella s.p.a. proprietaria di una parte rilevante dell'ambito in parola, il procedimento di realizzazione del Polo nautico giungeva ad una prima conclusione - Masterplan 2007 - con l'intesa siglata in data 4.4.2007 fra la Regione Liguria (sulla base dello schema approvato con D.G.R. 3.4.2007 n. 352), la Provincia della Spezia, l'Ente Parco, i Comuni di Ameglia e di Sarzana e la sottoscrizione e condivisione di un Documento conclusivo della Conferenza preliminare relativa al Progetto Unitario Marinella - Fiumaretta;
- **che**, per ampliare il ventaglio delle alternative progettuali possibili, l'Ente parco e la Regione si erano assunti l'impegno di modificare alcune norme del Piano del Parco;
- **che**, in ottemperanza all'impegno sottoscritto, veniva adottata dall'Ente Parco una apposita variante agli articoli 69 e 83 delle Norme del Piano del parco, variante approvata dalla Regione con la deliberazione del Consiglio regionale n. 17/2010 del 3 agosto 2010;
- **che** a seguito di tale accordo (Marinella S.p.a - Enti territoriali 2007) e alla conseguente variante normativa al Piano di Parco, l'impianto nautico della Bibi (Marina Azzurra Yachting) ubicato interamente nell'area di Sviluppo, ha subito un depotenziamento di trasformazione, intesa come superficie territoriale complessiva (specchio acqueo), pari al -21,87% dell'intera Area di Sviluppo per una riduzione di specchio acqueo complessivo pari a **-8.395,97 mq** pari a **- 56 PE12**.
- **che, cosi come espresso dal parere n.946 del 19.04.2019 dell'Ente Parco Montemarcello l'impianto nautico Bibi (Marina Azzurra Yachting) a partire dal 4.08.2010** deteneva la capacità di trasformazione di uno specchio acqueo potenzialmente pari a **17.689,60 mq** pari a **118PE12** e una capacità insediativa da definire sulla base dell'art. 68 NTA Piano di Parco;

Tenuto conto:

- **che** le indicazioni formulate dall'Ente Parco con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 13 del 29.03.2007 avente ad oggetto "*Progetto unitario Marinella – Fiumaretta – Masterplan 2007 – approvazione indirizzi per determinazione in sede di conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 bis comma 1 legge 241/90 e s. m. e i.*", finalizzate ad approvare in generale la proposta di Marinella S.p.a e in particolare la possibilità di procedere con la trasformazione morfologica da terra in acqua, anche nell'area attualmente classificata come contigua dal Piano d'Area Protetta e non solo nell'area di Sviluppo.

  Tali indicazioni prevedono esplicitamente a carico del soggetto proponente Marinella S.p.a:

1) la ricollocazione di n.100 PE12 cosi come indicati alla tabella 2 dell'art. 83 da NTA;
2) la ricollocazione delle superfici residenziali presenti nella fascia di riassetto fluviale individuata dal Piano di Parco;
3) la ricollocazione degli attuali ormeggi in sponda.

In definitiva, prima della proposta progettuale redatta Marinella S.p.a denominata Masterplan 2007, lo sviluppo sostenibile previsto dal Parco e dagli Enti con relativo incremento insediativo (posti barca) poteva avvenire **esclusivamente all'interno dell'Area di Sviluppo** con una capacità di realizzare 831 PE12 di cui 100 PE12 destinati alla ricollocazione e con il mantenimento degli ormeggi lungo la sponda del fiume Magra adottando però le dovute misure di miglioramento della funzionalità ecologica e paesaggistica (VAS pag. 110 e segg.), quali "*ridurre e dove possibile eliminare l'artificialità della morfologia di sponda, attraverso la riduzione dell'uso della stessa, con la sua rinaturalizzazione ed utilizzo di pontili galleggianti".*

Marinella aveva pertanto proposto agli Enti, a fronte dell'incremento insediativo (posti barca equivalenti e edificazione di nuovi manufatti) all'interno dell'Area Contigua, una soluzione compensativa a livello ambientale che prevedesse la completa ricollocazione in tale area dei 100 PE12 ubicati oltre la linea di navigabilità, oltre che il completo trasferimento degli ormeggi lungo la sponda del Fiume.

Successivamente, a seguito della condivisione da parte degli Enti della proposta Masterplan 2007- Progetto Unitario Marinella - Fiumaretta attraverso la Delibera Ente Parco n.13/2007 e della DGR n.352 del 03.04.2007- Regione Liguria, si è proceduto a mantenere le quantità ammissibili di trasformazione terra/acqua (831PE12 di cui 100PE12 da Ricollocazione) modificando però l'allocazione dei posti barca.

In definitiva, a fronte del trasferimento completo all'interno della Marina di Fiumaretta, con beneficio ambientale, relativo **i)** alla Ricollocazione dei Posti Barca posti oltre la linea di navigabilità pari ad 100 PE12 e **ii)** alla Ricollocazione degli ormeggi lungo la sponda del fiume Magra, la Regione Liguria e l'Ente Parco hanno condiviso e approvato, con Delibera Consiglio Regionale n. 17 del 3 agosto 2010, la Variante Normativa al Piano di Parco.

A seguito di tale approvazione di variante normativa, si è pertanto reso ammissibile procedere con la trasformazione morfologica da terra in acqua anche nell'area Contigua (AC 1/20), e non più solo nell'area di Sviluppo (AS 1/21), finalizzata ad allocare anche le sopraindicate ricollocazioni.

- **che** le disposizioni di cui all'art. 84, comma 2 della L.R. 16/2008 e art. 8 comma 1 lett. d) della L.r. 24/1984 in tema di decadenza del vincolo di assoggettamento ad unico strumento attuativo sono applicabili anche per lo SUA del Polo Nautico promosso da Marinella S.p.A. fin dal 4.08.2006;
- **che** a partire dalla data di approvazione della Variante Normativa (3.08.2010) Marinella S.p.a. era non solo nelle condizioni di presentare lo SUA relativo al Polo Nautico ma anche di poter attuare la realizzazione secondo quanto previsto all'interno del Masterplan 2007 -Ambito Marina di Fiumaretta e cioè procedere con una trasformazione terra/acqua all'interno anche dell'area Contigua (AC 1/20), nel rispetto comunque di quanto indicato nelle prescrizioni della Delibera n. 13/2007;

- **che** Marinella S.p.a. non ha mai attivato alcun procedimento di valutazione ambientale strategica quale proseguimento dell'iter realizzativo del progetto nel complessivo;
- **che** Marinella S.p.a., seppure lo SUA relativo al Distretto di Trasformazione del Polo Nautico fosse procedibile dal 04.08.2006, non ha mai depositato alcuna istanza di approvazione dello stesso;

Rilevato:

- **che** la Regione Liguria con nota 179417 del 25 ottobre 2013, su istanza di Marinella S.p.a., ha proceduto a riavviare un percorso operativo volto all'attivazione di un Accordo di Programma richiedendo a Marinella S.p.a. di provvedere ad attivare presso il competente Settore VIA della Regione Liguria la fase preliminare (scoping) per la definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

Tutto ciò premesso si evidenzia quanto segue:

- Gli Enti, nell'attesa di procedere nel percorso operativo con Marinella S.p.a. dell'ottobre 2013, hanno necessariamente valutato di sottoscrivere il Protocollo d'intesa per il Progetto Bibi - Marina Azzurra Yachting (2013) tenendo in considerazione le prescrizioni richieste a Marinella S.p.a.

  Per tale motivo gli indirizzi operativi per la progettazione di quota parte del Polo Nautico previsti nel Protocollo d'intesa hanno risentito di prescrizioni indicate nella Delibera Ente Parco n. 13/2007.

  In conseguenza di ciò tali obblighi progettuali, seppur fossero stati individuati e richiesti dagli Enti unicamente in capo a Marinella S.p.a. come condizione per l'attuazione del Masterplan 2007 - Progetto Unitario Marinella - Fiumaretta, sono stati prescritti anche a Bibi;

- Bibi s.r.l. (Marina Azzurra Yachting) ha dovuto pertanto, sia a livello urbanistico che a livello ambientale, così come già evidenziato nel Parere Ente Parco n.946 del 19.04.2019 nonché nel parere del Comune di Ameglia prot.17723 del 13.10.2018, procedere a rendere coerente e compatibile il progetto rispetto alle previsioni indicate e previste nel precedente Masterplan 2007 proposto dalla società Marinella S.p.a.relativamente all'ambito del Distretto di Trasformazione del Polo Nautico mediante:

  1) Una previsione di realizzazione parziale pari a 95 PE12 rispetto ad una potenzialità di trasformazione di 174 PE12 (ante Variante) e 118 PE12 (post Variante)
  2) L'individuazione di un'area da destinare alla ricollocazione pro quota di n. 11 PE12 di posti barca individuati oltre la linea di navigabilità;
  3) la ricollocazione pro quota degli attuali ormeggi in sponda all'interno della darsena.

- Oltremodo la Regione Liguria, in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla Vas (2016), ha richiesto che, il p.to 2) "individuazione di un'area da destinare alla ricollocazione n. 11 PE12", fosse interpretato non solo come individuazione ma anche come trasformazione di una porzione di specchio acqueo da destinare in maniera funzionale alla ricollocazione di n. 11 PE12.

CONCLUSIONI GENERALI – BENEFICIO AMBIENTALE COMPLESSIVO

In definitiva, sia dal punto di vista urbanistico che da quello ambientale Bibi (Marina Azzurra Yachting), al fine di non ostacolare gli accordi sottoscritti tra Enti e Marinella finalizzati **i)** in via generale all'attuazione del Progetto Unitario Marinella - Fiumaretta e **ii)** in particolare all'approvazione dello SUA del Polo Nautico "Marina di Fiumaretta", ha dovuto necessariamente **adeguare** e **ridurre** il proprio intervento al fine di renderlo coerente con le prescrizioni indicate.

Nello specifico la progettazione dell'intervento ha previsto:

- una Riduzione della capacità di trasformazione [a seguito della Variante Normativa 3.08.2010] intesa come superficie territoriale complessiva (specchio acqueo) che da un'area pari a **25.980 mq** pari a **174PE12 (ante Variante Parco) si riduce** ad un'area (SA) pari a **17.689,60 mq** pari a **118PE12 (post Variante Parco);**
- una Riduzione della capacità di trasformazione, [al fine di rendere coerente e compatibile l'intervento con le previsioni di Marinella S.p.a.], che da un'area pari a **17.689,60 mq pari** a **118PE12** si riduce ad un' area (SA) pari a 13.000 mq pari a **85 PE12**
- un Accollo pro quota dell'obbligo di realizzare uno specchio acqueo da destinare alla Ricollocazione 11PE12 posti barca individuati oltre la linea di navigabilità precedentemente assegnato esclusivamente a Marinella S.p.a.
- un Accollo pro quota dell'obbligo di trasferire gli ormeggi lungo il fiume magra per un numero non inferiore a 31 PE12 [come indicato dall'Ente Parco con nota prot. 2328 del 23.09.2016 (140ml: 4,5 = 31,11)

Alla luce di quanto emerso è agevole sostenere che:

a) Bibi (Marina Azzurra Yachting) ha causa di fattori esterni [Accordo Enti – Marinella S.p.a./ Coerenza con progetto Marinella S.p.a.] ha dovuto sostenere un aggravio di costi complessivi così individuabili:

   i. in termini di minor potenzialità di trasformazione che si attesta pari a 13.000 mq pari a 85 PE12 rispetto a 25.980 mq pari a 174 PE12 con una **riduzione di specchio acqueo pari a 12.980 mq pari a 86PE12**

   ii. in termini di minor potenzialità di utilizzo funzionale, a seguito **i)** dell'accollo pro quota relativo alla Ricollocazione di **11 PE12** da individuare oltre la linea di navigabilità e **ii)** dell'accollo pro quota dell'obbligo di trasferire **31 PE12** relativo agli ormeggi lungo il fiume magra.

b) Bibi (Marina Azzurra Yachting) di contro, a fronte della sopraindicata riduzione di potenziale trasformazione:

   i. realizzativa pari a - 86PE12 (174-85);

   ii. funzionale pari a -131PE12 (174-43);

non ha di fatto determinato alcun aggravio ambientale

In definitiva la Riduzione di potenziale trasformazione pari a - 131 PE12, può essere altresì considerata come una azione che può determinare un beneficio ambientale in termini

i) **di azioni volte al miglioramento, mantenimento e/o conservazione degli habitat di interesse Comunitario** nonché

ii) **<u>di raggiungimento degli obbiettivi e finalità indicate dall'Ente Parco</u>**.

ASPETTI AMBIENTALE – TEMA IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Dall'analisi della documentazione, riportata espressamente all'interno del parere di compatibilità ambientale n.3056 del 05.07.2019 rilasciato dalla CTVA, si richiama l'attenzione sui seguenti atti:

- *Nota Parere 154385 del 06.08.2015 della Provincia La Spezia – Settore Pianificazione Territoriale e Settore Ambiente*
- *Nota Parere 18229 del 12.10.2015 della Regione Liguria Settore Assetto del Territorio*
- *Nota Parere 19523 del 28.10.2015 della Regione Liguria Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque*
- *Nota Arpal 28967 del 03.11.2015 dell'Arpal*
- *Nota Parere 23853 del 22.12.2015 della Regione Liguria Settore Progetti e Programmi per la tutela e valorizzazione ambientale*
- *Decreto Verifica di Assoggettabilità Vas n.268 del 28.01.2016*
- *Parere 655 del 14.11.2016 dell'Autorità di Bacino del Magra e relativa Relazione di conformità al Piano di Bacino del fiume Magra*
- *Contributo volontario Proponente dell'11.12.2018 comprensivo dell'Allegato "Approfondimento Cuneo Salino"*
- *Parere 535 del 23.01.2019 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;*

e sui seguenti documenti:

- *Contributo istruttorio n.360 del 29.03.2007 dell'Autorità di Bacino del Magra relativo al Progetto Unitario Marinella versione 2007;*
- *Parere n.30194 del 4.11.2009 della Regione Liguria Dipartimento Ambiente relativo alla Variante normativa al Piano di Parco;*
- *Programma di azione locale di lotta alla siccità e alla desertificazione (PAL) redatto dalla Regione Liguria e dal Ministero dell'Ambiente 2008-2012*
- *Contributo istruttorio n.779 del 13.11.2012 dell'Autorità di Bacino del Magra relativo al Progetto Unitario Marinella versione 2012;*

in via preliminare si evidenzia che:

Sia il Tema idraulico che il Tema idrogeologico <u>hanno natura autorizzativa e approvativa e solo in parte sono riconducibili nella sfera di competenza della vera e propria Valutazione di impatto ambientale.</u>

Ciò in virtù delle seguenti disposizioni:

- Il Regolamento Regionale n.3/2011 art. 7 comma 4 *"Interventi negli alvei dei corsi d'acqua"* dispone espressamente che:

"Restano ferme le normative e le direttive della diverse Autorità di Bacino operanti sul territorio

ligure in materia di movimentazione ed asportazione di sedimenti dagli alvei";

- Il sito interessato dall'opera è ubicato all'interno della Fascia di Riassetto Fluviale che, ai sensi dell'art. 5 p.to 11 delle NdA Piano di Bacino è definito come:

Fascia di riassetto fluviale *- Comprende l'alveo in modellazione attiva e le aree esterne ad esso necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dal presente Piano e per la sua riqualificazione ambientale (corridoio ecologico), ovvero le aree necessarie al ripristino dell'idonea sezione idraulica, tutte le forme riattivabili durante gli stati di piena, nonché alcune aree limitrofe al corso d'acqua ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico - ambientale e/o aree degradate e/o di interesse per la ricarica della falda di pianura*

- Le Norme del Piano di Bacino all'art. 10 comma 3 "*Asportazione di sedimenti da alvei ed aree inondabili*" dispongono che:

L'asportazione dei sedimenti dalle aree perimetrate in TAV. 4 come Fascia di riassetto fluviale ***può riguardare****, oltre gli interventi di cui al comma 2:*

a) interventi di sistemazione idraulica e/o di rinaturalizzazione degli alvei fluviali e della pianura alluvionale connessa, anche mediante la creazione di zone umide;

b) interventi strutturali di laminazione alle seguenti condizioni:

1. non deve interferire con il regime idrico della falda e deve riguardare i soli volumi utili alla laminazione e quelli necessari alla realizzazione delle opere idrauliche e degli interventi di recupero ambientale;

2. i relativi progetti devono contenere contestualmente anche il progetto dell'opera idraulica e di ripristino ambientale, così come contestuale deve essere anche la loro realizzazione;

3. può configurarsi come cava di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, riconosciuto dalla Regione Liguria e dalla Regione Toscana per i rispettivi territori di competenza, se finalizzata anche alla realizzazione delle opere connesse con gli interventi strutturali di laminazione;

c) interventi previsti nei distretti di trasformazione, connessi all'attività nautica individuati dal Piano del Parco Montemarcello – Magra alle seguenti condizioni*:*

1. non deve costituire aggravio delle condizioni di pericolosità idraulica delle aree in cui ricade;

2. non deve pregiudicare la possibilità di realizzare gli interventi di sistemazione idraulica definitiva;

3. non deve causare la salinizzazione della falda e l'intrusione del cuneo salino;

4. devono essere previsti interventi di ripristino e/o riqualificazione ambientale. Gli interventi di cui al presente comma, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) punto 3, sono consentiti a condizione che il materiale rimosso sia utilizzato nei modi e con le priorità indicate al comma 2, lettera b) ed i ***relativi progetti siano approvati previo parere obbligatorio e vincolate del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.***

E' pertanto evidente che il **Parere Obbligatorio e Vincolante dell'Autorità di Bacino**

i) abbia natura autorizzativa e approvativa e
ii) debba analizzare gli effetti dell'intervento proposto.

Nello specifico l'analisi deve obbligatoriamente valutare che *l'Asportazione di sedimenti*:

- non deve costituire aggravio delle condizioni di pericolosità idraulica delle aree in cui ricade;

- non deve pregiudicare la possibilità di realizzare gli interventi di sistemazione idraulica definitiva;

- non deve causare la salinizzazione della falda e l'intrusione del cuneo salino

COMUNE DI AMEGLIA

CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE

Sul tema idraulico

Per ciò che riguarda il Tema idraulico è necessario ribadire che lo stesso ha natura autorizzativa e approvativa, solo in parte riconducibile alla vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto a seguito della valutazione relativa al rischio idraulico il soggetto competente (Regione Liguria -Settore Demanio Idrico e Autorità di Bacino) è tenuto al rilascio o meno della relativa autorizzazione amministrativa obbligatoria.

Il Regolamento Regionale n.3/2011 art. 5 comma 5 dispone che "*[…] In particolare resta ferma la disciplina della "fascia di riassetto fluviale" per l'Autorità di Bacino regionale e quella interregionale del fiume Magra e della fascia B di progetto per l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po*".

Ciò nonostante, al fine di fornire un adeguato contributo in materia, si concorda su quanto già espresso dalla Regione Liguria -Settore Assetto del Territorio che con nota 18229 del 12.10.2015 che dispone (pag. 3):

- *"[…]*
- *per quanto riguarda l'assetto idraulico del corso d'acqua non si evidenziano significative interferenze, in quanto si rileva che il sito in oggetto non risulta interferire con i tracciati delle arginature esistenti o previste dal Piano di Bacino e che gli interventi previsti, per le loro stesse tipologie e caratteristiche, non appaiono suscettibili di costituire aggravio delle locali condizioni di pericolosità idraulica, ferma restando la necessità di adottare in sede progettuale opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi*

Si concorda inoltre su quanto indicato dall'Autorità di Bacino con parere n.567 del 23.01.2019 con il quale, a seguito della documentazione progettuale prodotta relativa agli opportuni accorgimenti tecnico- costruttivi, ha disposto che:

"[…]

- *a proposito del non aggravio delle condizioni di pericolosità idraulica, tramite considerazioni sui volumi di escavazione previsti, nella relazione integrativa si afferma che:*
- *"Essendo i volumi complessivamente scavati a quota superiore del livello del mare (0 m slm) pari a 20.987 mc, i 6.119 mc necessari alla realizzazione dei riporti all'interno dell'area di trasformazione non costituiscono un aggravio e sono pertanto compatibili insistendo nella medesima area"*
- *l'intervento "non solo non costituisce un aggravio delle preesistenti condizioni di pericolosità ma consente di reperire circa 15.000 mc (14.868 mc) alla libera espansione delle acque durante gli interventi di piena del Magra"*

Le asserzioni sopra riportate, pur se non supportate da calcoli idraulici e discutibili per alcuni aspetti, precisano tuttavia l'ordine di grandezza dei volumi in gioco, tale da far ritenere che ***effettivamente la realizzazione della darsena non induca variazioni alle condizioni di pericolosità dell'area****.*

Per quanto di nostra competenza pertanto, in merito al Tema idraulico, si esprime parere favorevole all'intervento previsto dalla Proponente in quanto lo stesso non induce variazioni negative alle condizioni di pericolosità dell'area e non evidenzia significative interferenze al corso d'acqua.

Sul tema idrogeologico

Per ciò che riguarda gli aspetti idrogeologici si segnala che gli stessi rivestono senza dubbio un elemento fondamentale ai fini della verifica e valutazione della compatibilità ambientale del progetto.

Gli studi e gli approfondimenti presentati dal Proponente [*Relazione di conformità al Piano di Bacino del fiume Magra - Approfondimento Cuneo Salino*] sono ben articolati

i) sia in riferimento alla vulnerabilità degli acquiferi e al rischio di potenziale contaminazione
ii) ii) sia in riferimento alla tematica della cosiddetta intrusione del cuneo salino

i) *Sulla Vulnerabilità degli acquiferi e rischio di potenziale contaminazione*

In merito a tale argomento si segnala che, come già evidenziato dai pareri di altri Enti (Regione Liguria Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Parere n. 8553 del 03.04.2019 e Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero e Acque prot. IN/2018/18663 del 16.10.2018) che "*per quanto riguarda la qualità delle acque del corpo idrico di transizione "Foce del fiume Magra", non si ravvisano criticità a patto che sia realizzato quanto previsto nelle azioni di mitigazione (stazionamento delle imbarcazioni) proposte nello studio di inserimento ambientale".*

Questo Ufficio, per quanto di propria competenza, condivide quanto già precedentemente trasmesso dalla Regione Liguria Dipartimento Ambiente Settore: Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque con parere n.19523 del 28.10.2015 che dispone:

"Dal punto di vista del servizio idrico precisiamo quanto segue:

*dall'esame della documentazione emerge come le criticità legate al Tema Acque, attuali nonché potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nello SUA proposto, **siano state debitamente tenute in considerazione**, sia per quanto concerne l'approvvigionamento idrico che riguardo al trattamento delle acque reflue.*

In particolare rileviamo come l'avanzamento delle fasi progettuali dovrà attenersi, per quanto concerne le acque reflue, alle indicazioni prescrittive di dettaglio contenute in "Relazione Generale - All. a' ", "3.5 VAS del Piano Guida", "4. Definizione degli obiettivi di Piano", "Linea di azione 1 - Gestione servizi — Tema Acqua" (vedasi pag. 24), avendo cura altresì, in virtù delle previste attività da insediare, di tenere in considerazione il Regolamento Regionale n°. 4 del 10/07/2009, ad oggetto "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

Onde garantire l'effettiva sostenibilità dell'approvvigionamento idrico, ove peraltro non risultano prospettate criticità attuali e future, nonché le corrette modalità di trattamento e allontanamento delle acque reflue, gli approfondimenti progettuali dovranno essere preliminarmente condivisi con ACAM, quale Gestore del SII per TATO Est."

Per quanto di nostra competenza pertanto, in merito in generale al Tema idrogeologico e in particolare alla "vulnerabilità degli acquiferi", si esprime parere favorevole all'intervento previsto dalla Proponente in quanto non si ravvisano significative criticità relative alla qualità delle acque del corpo idrico di transizione "Foce del fiume Magra".

ii) *Sull'intrusione del cuneo salino*

In merito a tale argomento si segnala che, allo stato attuale, la situazione delle aree di tutto il comprensorio è già particolarmente critica e compromessa. [vedi Contributo Autorità di Bacino alla Vas del Piano Guida della Nautica – Vas Piano guida della Nautica – Parere Regione Liguria Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque].

Per tale motivo tutti gli interventi ammissibili dal punto di vista urbanistico devono, al livello

ambientale, in via generale "***non aggravare in modo significativo il rischio***" e in particolare essere coerenti con la normativa del Piano di Parco e dell'Autorità di Bacino.

Preliminarmente si segnala che, a seguito di un Accordo di Collaborazione siglato il 19.12.2007, la Regione Liguria e il Ministero dell'Ambiente, è stato avviato un Programma di Azione Locale (PAL) finalizzato alla lotta alla siccità e alla desertificazione avente ad oggetto anche l'Acquifero della Bassa Val di Magra.

La Regione Liguria Dipartimento Ambiente, con nota 30194 del 4.11.2009 ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione di una Variante normativa al Piano del Parco confermando, "*che gli esiti di cui all'allegato inerenti il cuneo salino non risultano ostativi all'ulteriore corso della variante di che trattasi''*.

Per inciso tale Variante Normativa approvata con Delibera Consiglio Regionale n. 17 del 3 agosto 2010, prevedeva la possibilità di procedere con la realizzazione di uno specchio acqueo anche nell'area Contigua così come definita dal Piano di Parco Montemarcello- Magra e quindi fino ad una fascia di circa 300 ml dalla sponda.

L'Autorità di Bacino, con il contributo istruttorio n.779 del 13.11.2012 avente ad oggetto "*Progetto Unitario Marinella – Fiumaretta versione 2012*", sempre attraverso il supporto degli studi sul cuneo salino commissionati dalla Regione Liguria in collaborazione con il MATT, ha espresso parere favorevole in merito alla realizzazione della darsena "Marina di Fiumaretta" all'interno dell'Area Contigua oltrechè di quella di Sviluppo.

Tale contributo recita espressamente:

[…]

TUTELA DELLA FALDA ACQUIFERA

Si prende atto che la tutela della falda acquifera, secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa, sarà garantita tramite accorgimenti tecnico – costruttivi volti al non aggravio dell'intrusione del cuneo salino nella piana alluvionale.

Che sulla base degli studi sul cuneo salino, commissionati dalla Regione Liguria in collaborazione con il MATTM, non emergerebbero effetti negativi di salinizzazione della falda e di intrusione del cuneo salino ***indotti dalla realizzazione della darsena di Fiumaretta****, anche nell'ipotesi che la stessa si estenda alle spalle della ex. SS 432, all'interno dell'area contigua di cui al Piano del Parco Montemarcello Magra.*

Tenuto conto che:

- l'Autorità di Bacino del Magra con il rilascio del Contributo istruttorio n.779 del 13.11.2012 ha analizzato in via generale l'intero Progetto Unitario Marinella Fiumaretta e in particolare gli effetti relativi il Distretto di Trasformazione denominato Polo Nautico nel quale è presente anche l'intervento previsto dalla Marina Azzurra Yachting, (Tav. 4 -Sovrapposizione Master/Messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra);

- Marinella S.p.a., come sopra evidenziato, era Promotore dell'iniziativa denominata "Progetto Unitario Marinella- Fiumaretta anche in nome e per conto degli operatori nautici tra i quali Marina Azzurra Yachting (ex. Bibi);

E' pertanto necessario affermare che, se il ben più ampio intervento previsto dalla Marinella S.p.a.

risulta essere compatibile a livello ambientale sotto il profilo della tutela della falda acquifera, allora, allo stesso modo, risulta essere compatibile e coerente anche quello della Marina Azzurra Yachting in quanto lo stesso è ben più ridotto

i) per dimensioni (13.000 mq rispetto a 124.000 mq) e
ii) per profondità di penetrazione rispetto alla sponda del fiume Magra.

Valutato che:

- la Vas Piano Guida della Nautica dispone che (pag.112):

"Azioni di Miglioramento DT Difesa del Territorio – Riduzione del fenomeno del Cuneo Salino

– DT1 "Ridurre e controllare le trasformazioni terra acqua per la realizzazione di nuove darsene, contenendo l'estensione degli specchi d'acqua nel rispetto delle previsioni dell'Ente Parco e dell'autorità di Bacino (fascia di riassetto fluviale) e non oltre la distanza massima di tolleranza individuata all'interno della fascia di trecento metri dalla sponda";

- la Nota Parere 18229 del 12.10.2015 della Regione Liguria Settore Assetto del Territorio (pag.3) dispone che:

"*per quanto attiene potenziali problematiche legate alla salinizzazione della falda per effetto degli scavi previsti per la nuova darsena si ritiene che tali aspetti debbano essere adeguatamente considerati in sede progettuale, anche eventualmente prevedendo opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi; su tale aspetto si rimanda alle specifiche valutazioni del competente Settore Ecosistema Marino e Ciclo delle Acque. In conclusione, per quanto riguarda la realizzazione della nuova darsena, si rileva che la documentazione tecnica ad oggi prodotta risulta adeguata a supportare una fattibilità geologica di carattere generale dell'intervento prospettato, che non risulta in linea generale in contrasto con la normativa di Piano di Bacino, fatta comunque salva la necessità di opportuni approfondimenti in sede progettuale"*

- la Nota Parere 19523 del 28.10.2015 della Regione Liguria Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque dispone che:

"***Aspetti relativi al servizio idrico integrato***

Dal punto di vista del servizio idrico precisiamo quanto segue:

dall'esame della documentazione emerge come le criticità legate al Tema Acque, attuali nonché potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nello SUA proposto, siano state debitamente tenute in considerazione, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico che riguarda al trattamento delle acque reflue.

[…]

Inoltre, segnaliamo che la previsione progettuale ha come impatto il conseguente aumento dell'intrusione del cuneo salino; ***tuttavia la situazione di contorno è già compromessa*** *e* ***non ci sono pozzi di emungimento di acqua potabile in aree limitrofe.***

Riteniamo pertanto accettabile la variante in oggetto.

- La Nota Arpal 28967 del 03.11.2015 dispone che:

Infine, posto che dovrà essere garantito il continuo monitoraggio della possibile ingressione marina in seguito alla realizzazione della darsena, le soluzioni da adottarsi per contenere il cuneo salino, dovrebbero essere indicate già in questa fase.

- La Relazione istruttoria Decreto di Verifica assoggettabilità alla Vas -Regione Liguria n.268 del 28.01.2016 che dispone che (pag.9) :

Risorse Idriche

Nel Rapporto Preliminare si cita che è presente una falda freatica con livello idrico rinvenuto nel marzo 2010 a 2 m di profondità dal piano campagna. La falda idrica è libera, connessa al sistema acquifero di subalveo del fiume Magra, da esso direttamente influenzata pertanto soggetta a oscillazione stagionale, fino a interessare la quota di superficie

topografica in periodi di piena (essendo all'interno della fascia di pericolosità molto elevata, con T = 30 anni).

In relazione alla possibile contaminazione salina della falda**, studi pregressi (2004 – 2009) hanno mostrato un'intrusione di acqua di mare con concentrazioni elevate in una fascia di estensione di 200-300 m dall'asta fluviale, fino al rilevato stradale della SP432. In considerazione del fatto che le operazioni di scavo potranno esporre all'intrusione idrica una porzione di territorio attualmente protetta dalla presenza di uno strato terrigeno-sabbioso, si ipotizza un'espansione verso terra dell'area già attualmente soggetta all'intrusione salina. **È indicata pertanto la necessità, durante le successive fasi progettuali, nell'ambito delle relative valutazioni ambientali, di verificare tale aspetto, prevedendo opportuni accorgimenti tecnici atti a limitare al massimo tale effetto, pur dovendo garantire il naturale drenaggio e deflusso degli apporti idrici sotterranei.

Non esistono interferenze con il reticolo idrografico superficiale, l'area è caratterizzata dalla sola presenza del Magra.

Sono forniti i dati disponibili sia sulla qualità delle acque superficiali (ecologico sufficiente, chimico non buono) che delle acque sotterranee (che risulta "scadente" sia dal punto qualitativo che quantitativo).

Il sistema depurativo di riferimento è costituito dal depuratore di Camisano, che presenta la necessaria capacità.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite i pozzi SAT di Ressora in Comune di Arcola.

Considerato gli approfondimenti del Proponente quali:

- la documentazione prodotta ST03 Relazione di conformità al Piano di Bacino del fiume Magra
- il Contributo volontario dell'11.12.2018 comprensivo dell'Allegato "Approfondimento Cuneo Salino

Valutato:

- il parere 567 del 23.01.2019 espresso dall'Autorità di Bacino, quale organo deputato al rilascio del parere vincolante che dispone:

[…]

*Facendo ancora riferimento agli studi pregressi sopra citati e, in particolare, alla mappa ad ampia scala della concentrazione salina allo stato attuale, la documentazione prodotta attesta che l'opera in **progetto non appare in grado di indurre un aggravio significativo** dello scenario relativo all'estensione dell'intrusione salina nel territorio interno allo stato attuale in quanto sia le dimensioni dello scavo che la sua profondità **sono da considerarsi minime** rispetto all'estensione dei fenomeni in gioco nell'area in studio, già sensibilmente interessata dal fenomeno dell'intrusione del cuneo salino.*

Le proposte progettuali volte a contenere e a monitorare l'eventuale aggravio del fenomeno stesso consistono pertanto nelle modalità realizzative sopra descritte (confinamento con palancole continue) e nel monitoraggio periodico tramite i piezometri P4 e P5 installati nel 2010, con la loro eventuale sostituzione qualora presentassero problemi di funzionamento. Nella sessione di campionamento eseguita nel 2016 sono stati inoltre posti in opera a monte del sito oggetto di intervento, ulteriori 3 piezometri alla profondità di 20 m che permetteranno il monitoraggio dello stato delle acque anche in prossimità della darsena in progetto.

[…]

CONCLUSIONI

*Sulla base di quanto sopra, si ritiene che il progetto "Realizzazione di una Marina (Darsena) scavata a secco in proprietà privata in sponda sinistra del fiume Magra, nel Comune di Ameglia (SP)" **risulti sostanzialmente conforme alle indicazioni NdA del PAI**, con la prescrizione relativa alla realizzazione di sole aree di sosta, anziché parcheggio, in quanto il sito in oggetto ricade all'interno della fascia di riassetto fluviale.*

CONCLUSIONE CONTAMINAZIONE SALINA DELLA FALDA

Tenuto conto:

- degli studi pregressi (2004 – 2009) eseguiti dalla Regione Liguria e Arpal che hanno mostrato un'intrusione di acqua di mare con concentrazioni elevate in una fascia di estensione di 200-300 m dall'asta fluviale, fino al rilevato stradale della SP432;
- degli approfondimenti (2007-2012) eseguiti dalla Regione Liguria – Arpal – MATTM relativi al *Programma di Azione Locale (PAL) finalizzato alla lotta alla siccità e alla desertificazione avente ad oggetto anche l'Acquifero della Bassa Val di Magra.*

Considerato e valutato:

- la documentazione prodotta dal Proponente relativa alla ST03 Relazione di conformità al Piano di Bacino del fiume Magra
- il Contributo volontario del Proponente dell'11.12.2018 comprensivo dell'Allegato "Approfondimento Cuneo Salino" comprensivo di modello idraulico matematico,

lo scrivente ufficio non può che condividere, per quanto di propria competenza, i pareri positivi già espressi dalla Regione Liguria e dall'Autorità di Bacino.

E' possibile pertanto concludere e sostenere che relativamente alla possibile contaminazione salina della falda:

- l'intervento è realizzato nell'Area di Sviluppo (NTA Piano di Parco) e all'interno della fascia di riassetto fluviale (NdA Autorità di Bacino) e pertanto **è ammissibile a livello di coerenza normativa di settore;**
- l'intervento **è coerente** con le Azioni di Miglioramento previste dalla VAS sul Piano della Nautica che prevedono (pag. 112) *DT Difesa del Territorio – Riduzione del fenomeno del Cuneo Salino – DT1 "Ridurre e controllare le trasformazioni terra acqua per la realizzazione di nuove darsene, contenendo l'estensione degli specchi d'acqua nel rispetto delle previsioni dell'Ente Parco e dell'autorità di Bacino (fascia di riassetto fluviale) e non oltre la distanza massima di tolleranza individuata all'interno della fascia di trecento metri dalla sponda*";
- gli accorgimenti tecnici-costruttivi individuati dal Proponente (confinamento con palancole continue) per il contenimento del fenomeno stesso si ritengono **coerenti e ammissibili**.

Per quanto di nostra competenza, si ritiene pertanto che l'intervento non induca apprezzabili e singificativi effetti negativi di salinizzazione della falda e di intrusione del cuneo salino.

Si condivide in ogni caso la necessità di procedere a monitorare periodicamente il fenomeno del cuneo salino, così come indicato dall'Autorità di Bacino e dall'Arpal.

Il Responsabile Area "Lavori Pubblici,
Ambiente, Difesa del Suolo"
(Dr. Geol. Stefano Palandri)